

TRIBUNALE DI LECCE

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.,
nella causa civile iscritta al n. omissis R.G. avente ad oggetto " contratto bancario " .

promossa da

BANCA

RICORRENTE

contro

CLIENTE

RESISTENTE CONTUMACE

riservata all'udienza del 21/052021

PREMESSO

-che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 14/12/2020 il ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni " -accertare e dichiarare la non applicabilità , al caso di specie , della sentenza della Corte di Giustizia , resa in data 11 settembre 2019 nella causa C - 383/2018 e, per l'effetto - accertare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola contrattuale (meglio descritta in narrativa) che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto oggetto di lite ; - accertare e dichiarare la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto) in data 13 giugno 2018 dell' " importo dovuto a saldo" di cui al conteggio estinzione anticipata prodotto ; - per l'effetto accertare e dichiarare che nessun " altra somma , rispetto a quanto già rimborsato al sig. CLIENTE , dovrà essere a quest'ultimo restituita , a qualsivoglia titolo inerente al rapporto de quo , da " BANCA " e , dunque , accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'odierno resistente nei confronti della qui concludente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento ; - in via subordinata , nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto del sig. CLIENTE alla restituzione di somme ulteriori rispetto a quelle allo stesso rimborsate da BANCA , portare in compensazione con l'importo individuato fa somma di Euro 373,82 corrisposta dalla qui deducente in favore dell'odierno resistente per mero errore contabile in sede di estinzione anticipata del finanziamento ; - con compensazione delle spese , competenze ed onorari " .

- parte resistente non si costituiva laiche ne veniva dichiarata la contumacia.

-la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.

-che alla luce delle deduzioni, eccezioni ed argomentazioni svolte negli atti di causa, della documentazione prodotta la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Ed invero , la banca all'esito di ulteriori accertamenti , espletati in un momento successivo , avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria , ha provveduto al rimborso dell'importo complessivo di Euro 1.311,95 a titolo di quote eccedenti non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento e precisamente Euro 273,95 erogati mediante bonifico bancario con valuta 13 luglio 2018 ed Euro 1.038,00 corrisposti mediante bonifico bancario con valuta 14 dicembre 2018 (V. doc. 43). Pertanto nessun altra somma, rispetto a quanto già rimborsato al signor CLIENTE dovrà a quest'ultimo essere restituita.

Deve dirsi infatti che la sentenza interpretativa dell'11 settembre 2019 la quale la Corte di Giustizia Europea ha affermato che "la riduzione del costo totale del credito, a cui il cliente ha diritto, include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito", non può essere invocata direttamente in giudizio dal consumatore nei confronti della banca (V. Trib Napoli n.10489 del 22 novembre 2019) In effetti la citata direttiva europea n. 48/2008 non pare self- executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti tra consumatore e banca nel nostro ordinamento. Sia la commissione bancaria che la provvigione di intermediazione -quando pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Carmela Tinelli del 27 maggio 2021

delle previsioni convenzionali- attenendo esclusivamente al momento genetico del rapporto, rientrano tra i c.d. up-front non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole, far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento.

Ciò porta ad escludere qualsiasi vessatorietà, ai sensi dell'articolo 33 del codice consumo, della clausola che ne abbia previsto l'irrimborsabilità posto che l'analisi della natura vessatoria o meno della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto perché nel caso in cui i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio può ritenersi sussistente a danno del consumatore. (V. Trib Napoli 10 marzo 2020 n. 2391).

Ciò considerato, si impone l'accoglimento del ricorso. La soccombenza postula che le spese e competenze di lite siano poste a carico della parte resistente contumace e sono liquidate come da dispositivo

P.T.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:

I. Accoglie il ricorso. Dichiara la validità ed efficacia della clausola contrattuale che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto oggetto di lite. Dichiara la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto) in data 13 giugno 2018 dell'"importo dovuto a saldo "di cui al conteggio estinzione anticipata prodotto in atti. Per l'effetto dichiara che nessun'altra somma, rispetto a quanto già rimborsato al sig. CLIENTE, dovrà essere a quest'ultimo restituita, a qualsivoglia titolo inerente al rapporto *de quo*, da BANCA e, dunque va dichiarata l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'odierno resistente nei confronti della ricorrente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

2. Dichiara interamente compensate spese e competenze di lite tra le parti.

Così deciso in Lecce il 21/05/2021

Il Giudice Onorario
dr.ssa Maria Carmela Tinelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*